



ROMA, 26.03.2026 | H. 10:00 - 16:30
Legacoop Nazionale | Sala Basevi
Via G. Antonio Guattani, 9

SEMINARIO RNS DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA:

L'IMPRESA SOCIALE (D.LGS. 112 DEL 2017)

INDICAZIONI STATUTARIE- ASPETTI OPERATIVI - NOVITA' FISCALI
COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE 381/1991

COPROGRAMMAZIONE - COPROGETTAZIONE
STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Celeste Caruso

Ufficio Affari Legali
Legacoop Estense – Finpro Soc. Coop.



L'Impresa Sociale:

- **Qualifica, presupposti ed elementi essenziali**
- **Vincoli e requisiti statutari**
- **Adempimenti, vigilanza e controlli**

L'impresa sociale: i presupposti

Con il D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017 entrato in vigore il 20 luglio 2017 integrato in agosto 2018 è stata operata la revisione della disciplina dell'impresa sociale

L'impresa sociale: i presupposti

L'impresa sociale è una qualifica o status, che prescinde dalla forma giuridica che l'organizzazione assume.

Possono acquisirne la qualifica tutti gli enti privati sia del Libro I (associazioni, fondazioni comitati) che del libro V del codice civile (società, di capitali e di persone, con eccezione di società con unico socio persona fisica).

La qualifica può essere persa o essere oggetto di rinuncia, con perdita del patrimonio e sua devoluzione.

L'impresa sociale: i presupposti

Non possono assumere la qualifica di Impresa sociale:

- Le società con unico socio persona fisica
- Le amministrazioni pubbliche (salvo Ipab in parte)
- Gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati

L'impresa sociale: i presupposti

Le imprese sociali sono iscritte in una apposita sezione del Registro imprese e, conseguentemente, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 CTS acquisiscono anche lo status di ETS. Conseguentemente ad esse si applicano anche le norme del D.lgs. 117/2017 compatibili.

Gerarchia delle fonti nelle imprese sociali – società
cooperative – spa – srl

Gerarchia delle fonti nelle cooperative sociali

L'impresa sociale: gli elementi essenziali

- Esercizio in via stabile e principale di un'attività di impresa di interesse generale;
- Assenza di scopo di lucro;
- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- Coinvolgimento di lavoratori, utenti e gli altri soggetti interessati;
- Conformità alle norme del D.lgs. 112/2017.

L'impresa sociale: gli elementi essenziali

Le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale:

- **in via stabile**, in quanto non è ammesso lo svolgimento precario, transitorio o occasionale;
- **In via principale, quando i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi** dell'impresa sociale, secondo criteri definiti con decreto del MiSE, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ciò comporta che le imprese sociali possano svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% dei ricavi complessivi

L'impresa sociale: gli elementi essenziali

Si considera comunque **attività di interesse generale** qualunque attività di **impresa**, con finalità civiche, solidaristiche o di pubblica utilità, in cui sono occupati:

- ✓ Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99) del Regolamento UE n. 651/2014;
- ✓ Persone svantaggiate o con disabilità ex art. 112/co. 2 D.lgs. 50/2016;
- ✓ Persone beneficiarie di protezione internazionale ex D.Lgs. N. 251/2007;
- ✓ Persone senza fissa dimora iscritte nel registro nazionale ex art. 2 co.4 L.1228/1954

L'impresa sociale: gli elementi essenziali

Ai fini della qualifica di impresa sociale, il personale in parola deve essere non inferiore **al trenta per cento** di quello totale impiegato.

I lavoratori molto svantaggiati non possono eccedere un terzo di tale percentuale all'interno di essa e per non oltre 24 mesi.

L'impresa sociale: ampliamento dell'attività delle cooperative sociali di tipo A)

L'art. 17 del decreto ha ampliato l'elenco delle attività possibili per le coop. sociali alle attività di cui all'art. 2, co. 1 lettere a), b), c), d) l) e p)

L'impresa sociale: ampliamento dell'attività delle cooperative sociali di tipo A)

Resta salva la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente.

L'impresa sociale: ampliamento dell'attività delle cooperative sociali di tipo A)

ATTENZIONE: L'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 381/1991 impone alle cooperative sociali un oggetto sociale esclusivo, indicato dall'art. 1 Legge 381 così come ampliato dal D.Lgs. 112.

Questo significa che **le cooperative sociali di tipo A) non possono svolgere le ulteriori attività di interesse generale di cui all'art. 2, commi 1/2, d.lgs. n. 112/2017 né quelle di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 112/2017**

L'impresa sociale: ampliamento dell'attività delle cooperative sociali di tipo A)

Nulla cambia per quanto riguarda **le cooperative sociali cosiddette di tipo B)**, che possono svolgere qualsiasi attività economica, a condizione, però, che tali società, mediante la loro impresa, inseriscano persone svantaggiate nel mondo del lavoro per almeno il 30%.

NOTA BENE: I soggetti svantaggiati in questione sono solo quelli previsti **dall' 4 L. n. 381/1991*** (Circolare Inps n. 296/92 e Nota Inps n. 10831/2018):

- ✓ Invalidi fisici, psichici o sensoriali.
- ✓ Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossicodipendenti.
- ✓ Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.
- ✓ Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione

L'impresa sociale: elementi essenziali

L'assenza di scopo di lucro rappresenta uno dei tratti principali dell'impresa sociale.

L'impresa sociale deve destinare gli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio

L'impresa sociale: elementi essenziali

E' consentita (art.3, co.3) una limitata forma di distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, in deroga al divieto generale stabilito dal comma 1.

Tale quota deve comunque essere inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ed è distribuibile solo con specifiche modalità/destinazioni:

L'impresa sociale: elementi essenziali

Per le IS in forma di società di capitali è possibile attribuire dividendi/aumenti gratuiti.

Per tutte le IS, la quota può essere attribuita a titolo di erogazione gratuita a favore di altri enti del TS – diversi dalle imprese sociali – non fondatori, associati, soci dell'IS o società da queste controllate , con finalità di promozione di progetti di utilità sociale

L'impresa sociale: elementi essenziali

Anche le cooperative imprese sociali (CIS), diverse dalle cooperative sociali, **dovranno rispettare tutte le indicazioni dell'art. 3.**

Non è considerata distribuzione di utili, neppure indiretta l'attribuzione di ristorni limitata agli avanzi di gestione risultanti dalle attività di interesse generale previste dall'art. 2 del decreto.

L'impresa sociale: elementi essenziali

Per procedere **all'attribuzione del ristorno** la Coop. IS dovrà quindi:

- Distinguere gli utili derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale da quelli ottenuti diversamente, comprensivi degli utili concernenti le attività di natura diversa previste dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. 112/2017;
- In tale ambito distinguere l'avanzo di gestione* prodotto grazie agli scambi mutualistici con i soci da quello realizzato con i terzi.

L'impresa sociale: elementi essenziali

Per le cooperative sociali non si ritiene operino detti limiti, bensì le diverse condizioni previste dalla normativa specifica delle cooperative, sia in tema di dividendi sia in tema di ristorni.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

La nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Non possono essere nominati alla presidenza (e vicepresidenza vicaria) i rappresentanti di enti con scopo di lucro o amministrazioni pubbliche.

Quest'ultima disposizione trova applicazione nei confronti di tutte le imprese sociali, comprese le cooperative.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

L'impresa sociale si costituisce **per atto pubblico** e deve riportare e riportare la qualifica in tutti gli atti e la corrispondenza.

E' fatta salva la diversa scelta delle cooperative sociali.

Alcuni elementi (**oggetto sociale e assenza di scopo di lucro**) devono essere riportati in atto costitutivo.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per i soggetti destinati a ricoprire le cariche sociali.

Con un parere congiunto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro datato **31/1/2019 n. 29103** è stata dichiarata inapplicabile la disposizione dell'art. 7, co. 3 D.Lgs 112/2017 **alle (sole) cooperative sociali se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni (non soci cooperatori ndr)** cui vengano attribuite, nella misura in cui alla normativa vigente e se previsto negli statuti, **cariche sociali, in ragione della loro utilità al governo dell'impresa**

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

L'impresa sociale ha l'obbligo:

- di **tenuta delle scritture contabili**, individuate nel libro giornale e nel libro degli inventari;
- di **redazione del bilancio d'esercizio*** ai sensi degli artt. 2423 ss, 2435 bis o 2435 ter c.c. in quanto compatibili, qualunque forma abbia l'impresa sociale;
- di **redazione del bilancio sociale*** secondo le Linee Guida adottate con decreto del Ministro del lavoro del 4 luglio 2019 e successivo deposito presso il Registro Imprese e sul proprio sito internet o sul sito dell'associazione di riferimento.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

Con riferimento ai contenuti del Bilancio sociale e alla LG si ricorda che:

- **alle cooperative sociali non si applica l'art. 10**, quindi non è richiesto il monitoraggio ivi previsto nonché le relative informazioni sui principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività)
- **Alle cooperative a mutualità prevalente** non si richiede la mappatura/monitoraggio delle modalità del coinvolgimento di lavoratori/utenti/altri interessati (ex art.11) poiché è norma che le esclude espressamente.

In ogni caso sono informazioni che possono comunque essere fornite per scelta volontaria della cooperativa sociale

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

Tutte le imprese sociali **devono prevedere la nomina dell'ORGANO DI CONTROLLO** (uno o più sindaci, con i requisiti previsti dal Codice civile), SALVO CHE LE NORME DEL TIPO DI SOCIETA' adottato PREVEDANO REGOLE PIU' STRINGENTI.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

Per le **Cooperative imprese sociali c.d. spa**:

- è prevista in ogni caso la nomina del revisore legale dei conti.
- in caso di adozione della qualifica di IS è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, a cui affidare anche la revisione legale.

Per le **Cooperative imprese sociali c.d. srl** è sempre obbligatoria la nomina di uno o più sindaci a cui potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti, in presenza dei relativi requisiti.

Ovviamente gli organi di controllo avranno tutti i compiti di cui all'art. 10 del decreto

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

In materia di partecipazione dei lavoratori gli statuti devono prevedere

- le modalità di partecipazione di lavoratori/utenti in assemblea;
- la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo da parte dei lavoratori ed eventualmente dagli utenti nelle imprese sociali di maggiori dimensioni (ossia che superino due dei limiti-soglia ex art. 2435 bis, co.1, cc. ridotti della metà).

Ne sono **ESCLUSE** le cooperative a mutualità prevalente (comprese le cooperative sociali) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti/fabbricerie.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

I lavoratori dell'IS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 con determinati parametri di riferimento, da evidenziare nel bilancio sociale.

E' prevista la prestazione dell'attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, in un numero non superiore rispetto ai lavoratori dell'impresa (anche non soci o associati).

Le disposizioni in materia di volontari si ritengono applicabili alle cooperative imprese sociali ma non alle cooperative sociali che hanno una propria disciplina specifica che si riferisce **ai soci volontari**.

L'impresa sociale: vincoli e requisiti statutari

La struttura proprietaria e i gruppi

Il decreto disciplina i gruppi di imprese sociali e ne definisce i poteri di direzione, coordinamento e controllo.

Stabilisce con riferimento ai soggetti aventi scopo di lucro, di amministrazioni pubbliche e di società con un unico socio persona fisica:

il divieto di direzione o controllo di imprese sociali o

di detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, **il controllo di un'impresa sociale** ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, al fine di evitare che le finalità previste dalla disciplina vengano utilizzate in modo strumentale da altre tipologie di soggetti.

L'impresa sociale: adempimenti operativi

Le operazioni straordinarie nell'impresa sociale - **trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda e la devoluzione** – dovranno svolgersi preservando l'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La loro efficacia è subordinata all'autorizzazione del MinLavoro.

L'impresa sociale: adempimenti operativi

Il DM 50 del 2018 rinvia per le società cooperative alle norme codicistiche, mentre con nota congiunta del Mise e MinLavoro 29103 del 2019 è stata specificamente confermata l'inapplicabilità dell'art. 12 e della relativa disciplina alle cooperative sociali.

L'impresa sociale: adempimenti operativi

In caso di **scioglimento volontario della società** o di **perdita volontaria della qualifica di impresa sociale**, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti (nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), **è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ai fondi per la promozione delle imprese sociali** secondo le disposizioni statutarie.

E' fatta salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative.

L'impresa sociale: adempimenti operativi

Le imprese sociali destinano il 3% dei loro utili o avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a fondi con vincolo di destinazione.

Si ricorda che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea (insieme a quelle dell'art 18, commi 3, 4 e 5) e si applica alle imprese sociali a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025.

L'impresa sociale: vigilanza e controlli

Le attività ispettive sulle imprese sociali sono attribuite da parte del Ministero del lavoro **all'INL** (Ispettorato nazionale del lavoro) e, in via eventuale, ad enti associativi riconosciuti (dotati di determinate caratteristiche) e alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo.

L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è mantenuta in capo al Mimit

L'impresa sociale: vigilanza e controlli

L'impresa sociale è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di vigilanza prevista.

Al termine della procedura, è prevista la devoluzione del patrimonio residuo agli altri enti del Terzo settore o ai fondi di promozione e sviluppo delle imprese sociali.

Ove l'impresa sociale sia in forma di società cooperativa il provvedimento viene adottato dal Mimit *(ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e dell'art. 1 del D.Lgs. 220/2002).

* Cass. Civ. Sentenza n. 29801 - 2023

Grazie!

Per domande scrivere a:
«L'esperto risponde»

serviziasociativi.legacoop.coop/esperto-risponde

(Rete Nazionale Servizi)